



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA
BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA
RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 18/2015

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXXXXX E
TELETU SPA

L'anno duemilaquindici, il giorno 27 del mese di MAGGIO presso la sede del
Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
x	

DELIBERA N.18/2015

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
XXXXXXXXXXXX/ TELETU SPA
PROT. N. 4657/C DEL 30/04/2014**

IL CO.RE.COM. DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 27 maggio 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la L.R. n.20/2000 “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17/11/2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza dell’utente xxxxxxxxxxxx presentata in data 30/04/2014 nei confronti di Teletu SpA;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

La posizione dell'istante

Il sig. xxxxxxxxx contesta l'attivazione dolosa di una linea adsl non richiesta e pertanto richiede l'annullamento e lo storno della posizione debitoria scaturente.

. La posizione dell'operatore

La società Teletu SpA precisa che la posizione debitoria in oggetto ammonta ad euro 229,72 e che in data 29 marzo 2013 è stata eseguita la dismissione del credito il quale è stato ceduto alla società di recupero crediti Elliot.

Dalla cessione non è derivato alcun aggravamento a carico del debitore ceduto, il quale può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario, pertanto Tele tu è stata erroneamente chiamata a rispondere della richiesta di annullamento e storno.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere accolte come di seguito precisato.

La richiesta dell'istante di risoluzione contrattuale, deve intendersi accolta, in quanto il resistente non prova in alcun modo che la linea telefonica sia stata attivata volontariamente dall'istante.

Per quanto concerne la richiesta dell'istante di storno della debitoria in essere la stessa deve ritenersi accoglibile, come conseguenza della risoluzione contrattuale, inoltre ogni rapporto tra cedente e cessionario del credito non potrà essere opposto al terzo. Esclusa ogni domanda relativa al risarcimento del danno che esula dall'ambito applicativo del Regolamento ai sensi dell'articolo 19, comma 4.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento, l'importo di euro 50,00 (cinquanta/00) considerato che la stessa ha presentato istanza di conciliazione presso il CORECOM ed ha presenziato personalmente innanzi all'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il CoReCom Basilicata accoglie l'istanza del sig. xxxxxxxxx, nei confronti della società Teletu SpA per le motivazioni espresse in premessa.

2. Dichiaro risolto il contratto;
3. La società Teletu S.p.A. è tenuta a stornare la debitoria in essere in capo al signor xxxxxxxx pari ad euro 229,72 per sorta capitale, interessi di mora e/o qualunque altra provvidenza, relativamente al contratto per cui è causa e riconosce all'istante la somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura.
4. L'importo dovrà essere liquidato in favore dell'istante tramite assegno circolare intestato all'utente all'indirizzo dallo stesso specificato nel formulario GU14.
È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito
La società resistente è tenuta a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259
È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

LA DIRIGENTE
Dr.ssa Vesna Alagia

LA PRESIDENTE
Avv. Giuditta Lamorte